



SENT. N. 42/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere

Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al **nr. 23864** del Registro di Segreteria, promosso da:

P.A., nato a *omissis* il *omissis*, residente in

omissis, Strada *omissis* (cod. fisc. *omissis*),

elettivamente domiciliato in Torino, Via Avigliana n. 23, presso l'Avv.

Silvana Borelli (cod. fisc. BRL SVN 64E53 L219K), che lo rappresenta e

difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio, e che

dichiara il seguente recapito ai fini delle comunicazioni di cancelleria: pec:

silvanaborelli@pec.ordineavvocatitorino.it,

ricorso giurisdizionale proposto avverso:

- MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva (cod. fisc. 80402190583), in persona del Ministro pro

tempore, con sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 186, domicilio digitale pec:

previmil@postacert.difesa.it;

- COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, Centro

Nazionale Amministrativo, Servizio Trattamento Economico, Ufficio

Trattamento Economico di Quiescenza, in persona del legale rappresentante

pro tempore, presso la sede in Chieti, Viale Benedetto Croce n. 154, domicilio

digitale pec: *CCH40051@pec.carabinieri.it*;

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80078750587, sede di Torino, via XX Settembre 34;

al fine di conseguire l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n.06701718, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 d.P.R. n.1092/1973, e per la dichiarazione del diritto del ricorrente alla rideterminazione della quota retributiva della pensione militare in godimento, con ricalcolo sulla base dell'aliquota del 2,44%, prevista dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretata e precisata dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995, e, per l'effetto, con condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione della pensione, così adeguata, ed alla conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche dovute a partire dalla data del congedo, oltre interessi legali e rivalutazione, e con vittoria di spese;

Uditi, nella pubblica Udienza del 17 aprile 2024, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l'Avvocato Silvana BORELLI per il ricorrente, nonché l'Avvocato Franca BORLA per l'INPS, giusta procura generale alle liti, nessuno comparso né per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, costituito in giudizio né per il Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio

	1934 nr.1214;	
	Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14	
	gennaio 1994 nr. 19;	
	Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20	
	dicembre 1996 nr. 639;	
	Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;	
	Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al	
	Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Considerato in	
	FATTO	
	Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, dipendente, quale	
	Appuntato Scelto, del citato Corpo a far data dal 27 aprile 1983, è cessato dal	
	servizio il 18 giugno 2013, a seguito di conforme decreto ministeriale n. 454,	
	con il quale al medesimo, già posto in congedo assoluto per infermità a	
	decorrere dal 28.02.2007, è stato riconosciuto il trattamento pensionistico	
	ordinario n. 10332215.	
	Il ricorrente, pertanto, è titolare di pensione liquidata con il sistema c.d.	
	“misto” (retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, calcolate ex	
	DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; contributivo per le anzianità maturate a	
	partire dall’1.1.1996, calcolate ex legge 8.8.1995, n. 335), non potendo il	
	medesimo far valere, al 31.12.1995, un’anzianità, utile, pari o superiore a 18	
	anni (in effetti, a tale data, il ricorrente, in servizio da circa dodici anni,	
	vantava un’anzianità di servizio contributiva non solo inferiore ad anni	
	- pag. 3 di 16 -	

diciotto ma anche inferiore ad anni quindici).

Il ricorrente, prima, in data 21 gennaio 2023, e, successivamente, il 14 marzo 2023 ed il 21 giugno 2023, inviava, a mezzo pec, alle Amministrazioni interessate, varie istanze, attraverso le quali richiedeva il ricalcolo della propria pensione, sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Tuttavia, nessuna risposta perveniva al ricorrente, il quale si vedeva, quindi, costretto a reiterare le domande.

Soltanto in data 23 agosto 2023 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con lettera pec prot. n. 97840HC/4-4 PND, comunicava il rigetto dell'istanza, assumendo la tardività della stessa, in asserita applicazione del disposto, di cui agli artt. 204 (lett. *a* e *b*) e 205 del D.p.r. n. 1092/1973, per non essere stata la richiesta presentata entro il termine di tre anni dalla comunicazione del decreto concessivo della pensione in oggetto.

A sua volta, l'INPS-Direzione provinciale di Torino, cui la missiva era, come comprovato, *per tabulas*, parimenti inviata per competenza, non riscontrava affatto la richiesta ricevuta.

Di conseguenza, con diffida a mezzo pec del 22 settembre 2023, il patrocinatore dell'interessato invitava nuovamente l'Amministrazione a provvedere ma invano dal momento che, successivamente, con lettera pec del 25 settembre 2023, il Comando dell'Arma dei Carabinieri ribadiva la propria posizione di diniego.

In particolare, veniva riproposta l'eccezione di decadenza ex art. 205 del d.P.R. n.1092/1973, non essendo stata proposta alcuna istanza, volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico, entro il termine di decadenza

triennale.

Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, depositato in data 21.11.2023, il ricorrente lamenta, pertanto, il fatto che, nel liquidare il trattamento pensionistico, l'Amministrazione non abbia applicato, per la determinazione della quota di pensione, regolata dal sistema retributivo, l'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973, trattandosi di militare che, al 31 dicembre 1995, non avesse raggiunto i 15 anni di servizio utile.

Il medesimo chiede, pertanto, il ricalcolo della quota retributiva della pensione, in base al citato art. 54, applicando, per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, il coefficiente del 2,44%, come determinato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2021/QM (applicabile anche ai militari che, alla suddetta data, vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni), con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, e con condanna dell'Inps al pagamento di quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati con accessori ed adeguamento del trattamento corrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del patrocinatore dichiaratosi antistatario.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con memoria depositata il 29 febbraio 2024, si costituiva in giudizio, chiedendo, in via pregiudiziale, una declaratoria di decadenza della proposizione dell'azione giudiziaria; quindi, in via principale, il rigetto della domanda, per insussistenza nel merito dei presupposti per l'accoglimento delle istanze, formulate per il ricalcolo della pensione, e in via gradata, la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2 del R.D. n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 della Legge n. 428/1985, con

condanna del ricorrente al pagamento di spese ed onorari.

Costituitosi in giudizio, con memoria depositata in data 29 marzo 2024, l'INPS ha eccepito, preliminarmente, l'eccezione di decadenza triennale dell'azione giudiziaria, con conseguente richiesta di pronuncia di inammissibilità del ricorso giurisdizionale.

Quindi, nel merito, l'ente previdenziale ha sostenuto che la domanda del ricorrente è destituita di fondamento, concludendo con richiesta di rigetto del ricorso.

Ciò sulla base dei motivi richiamati dagli orientamenti giurisprudenziali relativi ai militari con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995 e con anzianità di servizio superiore a venti anni.

All'udienza del 17 aprile 2024, al termine della discussione, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni, conformemente agli atti scritti.

Per il ricorrente: rigettate le eccezioni preliminari, dichiararsi il diritto alla rideterminazione dell'importo della pensione, con ricalcolo sulla base dell'aliquota, prevista dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretata e precisata dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo; quindi, previa rimessione alle determinazioni del giudicante in ordine all'eccepita prescrizione, richiesta di condanna delle Amministrazioni alla corresponsione della pensione, così adeguata, oltre interessi legali e rivalutazione, a far data dalla messa in quiescenza e con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Per il resistente INPS: rigetto del ricorso; in ogni caso, come meglio precisato in udienza (e di cui a verbale), con compensazione di spese ed onorari di

	causa.	
	La causa è stata, quindi, posta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di decadenza, dedotte	
	sia dall’Arma dei CC che dall’Inps, Amministrazioni resistenti, per asserita	
	violazione del termine triennale, di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973, e	
	di cui, altresì, al novellato art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, e ciò per essere stata	
	avanzata la richiesta, a detta delle deducenti Amministrazioni, in materia di	
	trattamenti pensionistici, in palese inosservanza del termine di tre anni, a	
	decorrere dalla comunicazione del decreto concessivo della pensione.	
	Tutto ciò premesso, ad avviso del Giudice, in primo luogo, la prospettazione	
	della decadenza dalla proposizione dell’azione giurisdizionale, giusta il	
	disposto di cui al citato art. 205, appare infondata, dal momento che, nella	
	fattispecie, è stata contestata l’errata applicazione della normativa e, di	
	conseguenza, un’ipotesi non disciplinata dalle menzionate disposizioni	
	normative relative alla proposizione dell’azione giudiziaria.	
	In effetti, nella fattispecie in scrutinio, non viene in rilievo alcun errore di	
	fatto o di calcolo, esplicitando il <i>petitum</i> e la <i>causa petendi</i> della odierna	
	domanda giudiziale un presunto errore di diritto, commesso	
	dall’Amministrazione al momento della liquidazione della pensione del	
	ricorrente, frutto dell’errata interpretazione ed applicazione delle norme di	
	legge, ai fini dell’individuazione delle basi pensionabili e delle aliquote di	
	rendimento per il ricalcolo del trattamento pensionistico, oggetto di	
	contestazione.	
	- pag. 7 di 16 -	

La controversia, quindi, riguarda l'esatta misura della pensione, spettante al
ricorrente, il quale ha prospettato un'errata applicazione delle norme di legge
da parte dell'Amministrazione resistente.

Pertanto, non è ultroneo rammentare che la disciplina speciale, che prevede,
direttamente o indirettamente, termini decadenziali per esercitare l'azione
giudiziale in materia di pensioni pubbliche, quale quella in esame, non può
essere interpretata in senso estensivo, posto che, per giurisprudenza
costituzionale e contabile consolidate, da tempo, viene affermata
l'imprescrittibilità del diritto a pensione, di modo che, in materia, vige il
regime della prescrizione quinquennale dei singoli ratei pensionistici ma non
quello della decadenza (cfr., *ex multis*: Corte cost., sent., n. 8/1976; Corte
conti, Sez. III App., sent. n. 332/2018; *idem*, Sez. I App., 349/2018).

In conclusione, i termini per procedere alla modifica della pensione, per errori
di calcolo (art. 204) e quelli per effettuare revoche o modifiche d'ufficio (art.
205), non possono condizionare l'attivazione della pretesa, ex art. 54 d.P.R.
1092/1973, quale nella specie, trattandosi di "esercizio del diritto di difesa,
avente un oggetto del tutto eterogeneo rispetto alle ipotesi di decadenza
prospettate da parte resistente" (v., *ex multis*, Corte conti, Sez. Giurisdiz.
Umbria, sent. n. 78 del 6/11/2019; *idem*, Sez. Giurisdiz. Lazio, sent. n. 835
dell'11/11/2021 nonché Sez. Giurisdiz. Sicilia, sent. n. 451 del 24.10.2023).

In secondo luogo, non riveste pregio l'analoga eccezione di decadenza,
sollevata a norma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di
disposizione che opera solo per le controversie davanti al giudice ordinario
(v., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n.
427 del 2020, nonché Sez. Piemonte nn.77/2018 e 102/2018; *idem*, Sez.

Basilicata n.15/2018).

Con riferimento alla sollevata eccezione di intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970, infatti, questo Giudice, in adesione ai citati consolidati orientamenti giurisprudenziali contabili, osserva come siffatta disciplina non risulti applicabile al sistema di previdenza pubblica, per il carattere eccezionale della norma “*de qua*”, che, pertanto, non è suscettibile di applicazione estensiva.

Del resto, la normativa sostanziale, disciplinante la previdenza pubblica (d.P.R. 1092/1973), non prevede norme che sottopongono a termini di decadenza l’esercizio dell’azione giudiziaria, con esclusione, di conseguenza, di qualsiasi applicazione analogica dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970.

Eloquente sul punto, con specifico riferimento all’oggetto dedotto di causa, l’indirizzo del giudice di legittimità, il quale ha affermato – in via generale – l’inapplicabilità di siffatta decadenza quando la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere, come nella fattispecie, l’adeguamento di una prestazione pensionistica già riconosciuta (v., Corte cassazione, sent. n. 21319 del 20 ottobre 2016).

Nel merito, la questione attiene all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Segnatamente, la materia del contendere si incentra sul criterio di liquidazione del trattamento pensionistico per coloro che, come il ricorrente, al 31.12.1995 non avevano maturato 15 anni di anzianità contributiva, e sull’interpretazione conseguente del quadro normativo di riferimento.

In tali casi, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha previsto l’adozione del c.d. sistema misto, disponendo all’art. 1, comma 12, che la pensione è determinata

dalla somma: “A) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; B) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Il problema dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota calcolata con il sistema retributivo.

Nel caso del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, all’epoca vigente, prevedeva che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” (comma 2).

Le difese delle Amministrazioni costituite obiettano che la norma in esame non potrebbe trovare applicazione, nel caso in esame, in quanto l’aliquota del 44% si riferirebbe soltanto al caso di militari cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni ed, inoltre, detta aliquota troverebbe applicazione per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Come ricordato dalla difesa del ricorrente, tuttavia, le Sezioni Centrali di Appello della Corte dei conti si sono, via via, pronunciate in fattispecie analoghe a quella in discussione.

Di conseguenza, in ordine al quesito se l’ art. 54 trovi applicazione per i soli militari, che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato almeno 15 anni

di anzianità contributiva, oppure trovi applicazione per tutti coloro che abbiano semplicemente il sistema misto, è stato statuito che “la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota la più favorevole aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile” (v., *ex multis*, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 73 del 17 giugno 2020).

Rileva il Giudice che, sulla questione della corretta applicazione del citato art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973, oggetto di pronunce giudiziali difformi, sono, comunque, recentemente intervenute, a dirimere definitivamente i dubbi interpretativi, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, dapprima, con la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 (in relazione ai militari cessati dal servizio con più di 20 anni di anzianità e che, al 31.12.1995, avessero maturato una anzianità ricompresa tra 15 e 18 anni) e, più di recente, con la sentenza n. 12/2021/QM del 9.9.2021 (riferita al personale, quale l’odierno ricorrente, andato in pensione con più di 20 anni di servizio ma che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava meno di 15 anni di anzianità contributiva maturata, nella specie dodici).

Con tali decisioni il giudice della nomofilachia ha “equiparato” le posizioni delle due categorie di militari per quanto riguarda il coefficiente di rendimento da applicare per il calcolo della quota retributiva della pensione: ha stabilito, infatti, che, per tutto il personale che, al 31.12.1995, non raggiungeva 15 anni di anzianità, “..la liquidazione debba avvenire tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Di modo che, secondo l'indirizzo delle SS.RR., "...anche nella fattispecie in esame, non assume più alcun peso la distinzione "under/over 15 anni" (v., Sez. Riunite, sent. n. 12/QM/2021).

In sintesi.

Con riferimento all'ipotesi di liquidazione della quota retributiva della pensione in favore del militare, cessato con oltre vent'anni di servizio ma che al 31 dicembre 1995 aveva un'anzianità maggiore di quindici anni ma inferiore a diciotto, le SS.RR. hanno ritenuto che non potesse essere applicato "invariabilmente" il coefficiente del 44%, ma che la quota retributiva dovesse essere calcolata sull'effettivo numero di anni di servizio posseduti alla predetta data con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

Il periodo da valorizzare, al fine del calcolo della quota retributiva nel sistema misto, secondo le Sezioni Riunite, è pari a 18 anni meno un giorno di servizio, con la conseguenza che "il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 più 364/365esimi, cioè $44/17,997=2,445$ per ogni anno".

In conclusione, le Sezioni Riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: "la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1 comma 12 della legge n. 335\1995, in favore del personale militare, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%".

In ordine all'ulteriore quesito, deferito dalla Prima Sezione di Appello, ovvero "in caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale

militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”, le Sezioni Riunite hanno disposto che “esso, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”, dovendosi dunque ritenere (anche se la pronuncia non lo afferma esplicitamente) l'estensione a questa fattispecie del criterio di calcolo sopra enunciato.

Con sentenza n. 12/2021, depositata in data 09.09.2021, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno, definitivamente, chiarito che: “la quota retributiva della pensione, da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

L'efficacia nomofilattica della sopracitata pronuncia, resa dalle Sezioni Riunite, si rinviene nell'articolo 117 c.g.c. e nell'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 453 del 15 novembre 1993, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19.

Le motivazioni di tale sentenza, comunque, paiono allo scrivente adeguatamente argomentate e del tutto condivisibili.

In conclusione, l'applicazione al caso in esame del sopra enunciato principio di diritto - cui si aderisce e di cui la stessa Sezione ha già fatto ampia

	applicazione (v., <i>ex multis</i> , Sez. Piemonte, sent. n. 26 del 2022; <i>idem</i> , sent. n.	
	64 del 2023) - porta all'accoglimento del ricorso.	
	Il ricorrente ha, di conseguenza, diritto alla riliquidazione in senso favorevole	
	della pensione in godimento secondo il criterio - dettato dalle richiamate	
	Sezioni Riunite della Corte – di determinazione della quota calcolata col	
	sistema retributivo, in base all'effettivo numero di anni di anzianità maturati	
	al 31.12.1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile,	
	pari al 2,44% annuo, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.	
	Compete, pertanto, al ricorrente il diritto alla corresponsione delle differenze	
	pensionistiche maturate, a partire dalla data del congedo, nei limiti	
	dell'eccepita prescrizione quinquennale.	
	Sui maggiori ratei, conseguentemente dovuti a titolo di arretrati, spettanti nei	
	limiti della prescrizione quinquennale, a partire dal 22 settembre 2018 (l'atto	
	di costituzione in mora e diffida risulta notificato a mezzo pec del 22	
	settembre 2023), è dovuta, dalla data di scadenza di ciascuno di essi e sino al	
	pagamento, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali,	
	dalla maturazione fino al soddisfo.	
	Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate, come da	
	dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	ACCOGLIE	
	il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico in godimento, con l'attribuzione, per la quota della pensione,	
	- pag. 14 di 16 -	

	disciplinata dal sistema retributivo (quota A e B), del coefficiente annuo del	
	2,44% (come rimodulato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con	
	sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), ai sensi dell'art. 54, comma 1, del	
	DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, tenendo conto dell'effettivo numero di anni	
	di anzianità utile, maturati al 31 dicembre 1995.	
	CONDANNA	
	le Amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente le differenze	
	pensionistiche spettanti, come precisato in parte motiva.	
	Sui maggiori ratei, conseguentemente dovuti a titolo di arretrati, spettanti nei	
	limiti della prescrizione quinquennale, a partire dal 22 settembre 2018, atteso	
	che l'atto di costituzione in mora e diffida è stato notificato a mezzo pec del	
	22 settembre 2023, è dovuta, dalla data di scadenza di ciascuno di essi e sino	
	al pagamento, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali,	
	dalla maturazione fino al soddisfo.	
	CONDANNA	
	le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali, da distrarsi in	
	favore del procuratore antistatario, spese liquidate in euro 1.000,00,	
	(mille/00), oltre spese generali (15%), Iva e Cpa.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.	
	Il Giudice	
	Consigliere Dott. Luigi GILI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 18/04/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	- pag. 15 di 16 -	

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente